



Associazione Istituto Scolastico Sistema
Via Lochis, 17 - 24129 Bergamo - Tel. 035.262.286

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i.)

Parte Speciale

La presente versione del Modello Organizzativo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 Dicembre 2020.

Indice

1.	I principi generali	5
2.	Le regole generali	5
PARTE SPECIALE 1 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio 7		
1.	Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.....	7
2.	Funzione della PARTE SPECIALE 1.....	8
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	8
4.	Principi generali di comportamento	9
5.	Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali.....	9
5.1	Gestione delle ispezioni e degli accertamenti.....	9
5.2	Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, donazioni.....	10
5.3	Gestione dei patrocini e sponsorizzazioni (attualmente non attivi).....	10
5.4	Principi di riferimento comuni ad altri Processi Sensibili.....	10
6.	I controlli dell'OdV	10
PARTE SPECIALE 2 Reati contro la Fede Pubblica..... 11		
1.	Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica	11
2.	Funzione della PARTE SPECIALE 2.....	11
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la fede pubblica	12
4.	Principi generali di comportamento	12
5.	I controlli dell'OdV	12
PARTE SPECIALE 3 Reati societari e tributari..... 13		
1.	Le fattispecie dei reati societari e tributari.....	13
2.	Funzione della PARTE SPECIALE 3.....	14
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari.....	14
4.	Principi generali di comportamento	14
5.	Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali.....	15
5.1	Predisposizione delle comunicazioni a Soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione.	15
5.2	Predisposizione dei prospetti informativi	16
5.3	Gestione dei rapporti con la Società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Associazione Istituto Scolastico Sistema.....	16
5.4	Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.....	16
5.5	Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	16
6.	I controlli dell'OdV	17
PARTE SPECIALE 4 Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico 18		
1.	Le fattispecie dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	18
2.	Funzione della PARTE SPECIALE 4.....	19
3.	Processi sensibili nell'ambito dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.....	19
4.	Principi generali di comportamento	19
5.	I controlli dell'OdV	20
1.	Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale.....	21
2.	Funzione della PARTE SPECIALE 5.....	21
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale	22
4.	Principi generali di comportamento	22
5.	Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali.....	22
5.1	Lo stage svolto dagli allievi minorenni presso le attività commerciali	22
6.	I controlli dell'OdV	23
PARTE SPECIALE 6 Abuso di mercato..... 24		
1.	Le fattispecie dei reati per abuso di mercato	24
2.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati finanziari.....	24
3.	I controlli dell'OdV	24
PARTE SPECIALE 7 Reati Transnazionali 25		

1. Le fattispecie dei reati transnazionali, reati per impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati di razzismo e xenofobia, reati per contrabbando	25
2. Funzione della PARTE SPECIALE 7	25
3. processi sensibili nell'ambito dei reati transnazionali	26
4. Regole generali	26
4.1 Il sistema in linea generale	26
4.2 Principi generali di comportamento	26
5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	27
5.1 iscrizione a percorsi formativi di allievi extracomunitari.....	27
5.2 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati transnazionali in genere.....	27
6. I controlli dell'OdV.....	27
PARTE SPECIALE 8 Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	28
1. Le fattispecie dei reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	28
2. I processi sensibili.....	28
3. Regole generali.....	29
3.1 Il sistema in linea generale	29
3.2 Principi generali di comportamento	29
4. I controlli dell'OdV.....	29
PARTE SPECIALE 9 Ricettazione; riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata, autoriciclaggio	30
1. Le fattispecie dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata.....	30
2. Processi sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e reati di criminalità organizzata	30
3. Regole generali.....	31
3.1 Il sistema in linea generale	31
3.2 Principi generali di comportamento	31
4. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	31
4.1 Gestione degli acquisti, anche on-line, relative beni mobili, computer, apparecchiature, prodotti	31
4.2 Monitoraggio delle operazioni economiche e finanziarie sospette	31
5. I controlli dell'OdV.....	32
PARTE SPECIALE 10 Reati informatici e trattamento illecito dei dati.....	33
1. Le fattispecie dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati.....	33
2. Funzione della PARTE SPECIALE 10.....	34
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati informatici	34
4. Regole generali	34
4.1 Il sistema in linea generale	34
4.2 Principi generali di comportamento	34
5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	35
5.1 gestione di accessi, account e profili.....	35
5.2 gestione delle reti di comunicazioni	35
5.3 gestione dei sistemi hardware	36
5.4 gestione dei sistemi software	36
5.5 gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT	36
6. I controlli dell'OdV.....	37
PARTE SPECIALE 11 Reati in materia di violazione del diritto d'autore	38
1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	38
2. Processi Sensibili nell'ambito di violazione del diritto d'autore.....	39
3. I controlli dell'OdV.....	39
PARTE SPECIALE 12 Reati contro l'industria ed il commercio.....	40
1. Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio	40
2. Processi Sensibili contro l'industria ed il commercio	40
3. I controlli dell'OdV.....	40
PARTE SPECIALE 13 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	41
1. Le fattispecie dei reati a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	41
2. Processi Sensibili nell'ambito di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	41
3. I controlli dell'OdV.....	41
PARTE SPECIALE 14 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	42
1. Le fattispecie dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	42

2.	Processi Sensibili nell'ambito di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	42
3.	I controlli dell'OdV	42
PARTE SPECIALE 15 Reati ambientali		43
1.	Le fattispecie dei delitti contro l'ambiente, dall'inquinamento al disastro ambientale	43
2.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali	43
3.	I controlli dell'OdV	43

1. I PRINCIPI GENERALI

Oltre alle specifiche regole di comportamento che verranno individuate nelle singole Parti Speciali appositamente dedicate a ciascuna categoria di reati, i Dipendenti, gli Organi Sociali i Consulenti e i *Partner* (qui di seguito, per brevità, semplicemente "Destinatari del Modello"), devono **conformare la condotta della propria attività ai seguenti principi**:

- **correttezza** della gestione delle operazioni, completezza e trasparenza delle relative informazioni, legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione;
- **imparzialità**, ossia prevenire di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali;
- **riservatezza**, ossia mantenere riservati i dati e le informazioni del sistema informativo della fiscalità, nonché tutti gli altri dati, ivi inclusi quelli personali ed aziendali, trattati in esecuzione dell'attività svolta, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Associazione Istituto Scolastico Sistema, dal canto suo, si impegna a:

- a) valorizzare le risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali dei Dipendenti;
- b) assicurare l'integrità fisica e morale dei Dipendenti attraverso, rispettivamente, ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- c) evitare qualunque forma di molestia e/o violenza, psicologica, morale e sessuale nonché qualsiasi forma di emarginazione e danneggiamento psicologico e/o morale;
- d) operare nella gestione dell'ente con criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto qualità/costo e conseguire una piena soddisfazione degli utenti;
- e) garantire l'allineamento continuo all'evoluzione tecnologica per conseguire i più elevati standard di qualità e dei servizi forniti;
- f) individuare le migliori opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale per realizzare soluzioni/servizi innovativi.

L'azione dell'Associazione Istituto Scolastico Sistema è, comunque, sempre e costantemente improntata all'assoluto rispetto della legislazione nazionale, della normativa elaborata e predisposta in seno all'Unione europea, del presente Modello e delle procedure aziendali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Associazione Istituto Scolastico Sistema potrà giustificare comportamenti contrari.

Associazione Istituto Scolastico Sistema ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione dell'attività dell'ente costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, per coloro che prestano attività lavorativa presso l'Associazione Istituto Scolastico Sistema, per i clienti e per la comunità nel suo complesso. Pertanto, l'Associazione Istituto Scolastico Sistema ha promosso la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche alle procedure di vigilanza.

2. LE REGOLE GENERALI

Rispetto delle leggi

I destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove l'ente svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi

I destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse i seguenti:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con l'ente.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'OdV, deve valutare e garantire che, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

Riservatezza

La politica di privacy a cui si attiene l'ente nel trattamento dei dati personali è fondata sui seguenti principi:

PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ: il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all'interno dell'ente;

PRINCIPIO DI TRASPARENZA: i dati personali sono raccolti e trattati secondo i principi espressi dalla politica di Privacy adottata dall'ente, che deve essere posta, in qualsiasi momento, a disposizione dell'interessato;

PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLA RACCOLTA: i dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

PRINCIPIO DI FINALITÀ DELL'UTILIZZO: le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso, quando richiesta dalla Legge. In ogni caso i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato, salvo che la Legge non disponga altrimenti.

PRINCIPIO DI VERIFICABILITÀ E QUALITÀ: i dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché controllarne la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.

PRINCIPIO DI SICUREZZA: i dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

Comunicazioni all'esterno

Le comunicazioni verso l'esterno devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle regole professionali.

Nessun destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività dell'ente.

Tutela dei beni aziendali

Chiunque utilizza beni dell'ente è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto dell'ente né a titolo personale, a Dipendenti o collaboratori di Società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per l'ente nella conduzione di operazioni.

Nessun destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per l'ente.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, Società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, nel rispetto dei limiti di valore previsti da apposita procedura purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste – per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone – abbia le stesse finalità di acquisire favori per l'ente.

PARTE SPECIALE 1 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio

(Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione contemplati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 ed in particolare:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea, o da altro ente pubblico per uno specifico fine e/o attività, non si proceda all'utilizzo delle somme percepite per tale specifico fine (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, che non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o non veritieri o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla Società da cui dipende o ad altra collegata, attesti circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla Società il finanziamento.

In questo caso, contrariamente alla fattispecie di cui al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso effettivo delle erogazioni e/o del finanziamento, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento di tali somme.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione o dei propri poteri, costringa taluno a procurare o promettere, a lui o ad altri, denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 318- 319-319-bis e 320 c.p.)

Le fattispecie di reato di cui agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p. si realizzano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altri vantaggi, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Ad esempio, si commette reato se nel corso di partecipazione a gare bandite da ente pubblico vengono fatte offerte di denaro o altra utilità ai rappresentanti della P.A. al fine di aggiudicarsi la commessa.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiutino l'indebita offerta di denaro o altra utilità.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui i fatti che integrano corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Questa condotta è ipotizzabile nel caso in cui la Società sia implicata in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Potrebbe accadere, ad esempio, che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppure fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i termini di decadenza dei codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Questo articolo prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Per quanto, invece, riguarda le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, esse si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per sé o altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il reato di frode informatica si avvicina al reato di truffa, dal quale si differenzia tra l'altro perché l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema ovvero dati informatici attraverso la loro manipolazione.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico dell'Ente erogatore al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. Funzione della PARTE SPECIALE 1

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, inclusi i Dirigenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i destinatari, come sopra individuati, mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi alle regole ed ai principi di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Per questo motivo verranno individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano.

Si rammenta che il sistema dei valori di Associazione Istituto Scolastico Sistema ovvero l'insieme dei principi generali di contenuto etico-morale, è espresso in un documento denominato Codice Etico, adottato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al presente Modello. Il Codice Etico dovrà essere consegnato a tutto il personale Associazione Istituto Scolastico Sistema e sarà diffuso ai Dipendenti, ai Partner e ai Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema mediante ogni strumento utile allo scopo (sito Web, clausole contrattuali *ad hoc*, note informative, ecc.).

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le fattispecie di reato indicate presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività che implicano l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Tenuto conto dei rapporti che Associazione Istituto Scolastico Sistema intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, sono le seguenti:

- gestione di somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti;
- gestione delle ispezioni e degli accertamenti (ad es., della Regione Lombardia, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro e delle ASL competenti, dei Vigili del Fuoco);
- gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, donazioni;
- gestione di patrocini e sponsorizzazioni.

4. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali e i Dipendenti, i Dirigenti, i Collaboratori, i Consulenti e gli eventuali Partner di Associazione Istituto Scolastico Sistema sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività dell'associazione, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici;
 - b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio ad Associazione Istituto Scolastico Sistema. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
 - c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es., fruizione gratuita di percorsi di formazione autofinanziati, priorità di qualsiasi genere nelle procedure di richiesta DOTE, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
 - d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
 - e) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV;
 - f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
 - g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.
- Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, devono rispettarsi anche i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche, qui di seguito descritti con riferimento ai singoli Processi Sensibili.

5.1 Gestione delle ispezioni e degli accertamenti

(ad es., della Regione Lombardia, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro e delle ASL competenti, dei Vigili del Fuoco)

Sono previste procedure specifiche che individuano le modalità e le funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte della P.A.

In particolare:

- il responsabile delle ispezioni e/o accertamenti, è individuato nel Direttore Generale dell'associazione, in sua assenza o impedimento viene conferita procura speciale ai Responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare l'associazione dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;

- è prevista la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- stabilito che in assenza del Direttore Generale, le funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, devono informare il Direttore Generale o l'organo amministrativo.
- viene garantito ai funzionari incontrati libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5.2 *Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, donazioni*

Nel rispetto dei principi generali di comportamento e dei divieti, è definita una specifica procedura volta a disciplinare le spese di rappresentanza e gli omaggi, che definisce, in particolare:

- i soggetti titolari esclusivi del potere di decidere le spese di rappresentanza e gli omaggi;
- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e degli omaggi, prevedendo la separazione delle funzioni fra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e degli omaggi consentiti;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza ed i valori massimi degli omaggi;
- la necessaria documentazione (c.d. "tracciamento") che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e degli omaggi;
- la rilevazione degli omaggi ricevuti.

5.3 *Gestione di patrocini e sponsorizzazioni (attualmente non attivi)*

In caso di patrocini e sponsorizzazioni dovranno essere predisposte specifiche procedure che:

- definiscono i criteri di scelta delle attività legate alla creazione dell'immagine e/o alla diffusione del brand;
- individuano chiaramente i soggetti autorizzati alla gestione di tali rapporti con la P.A., nonché relativi compiti, funzioni e poteri;
- circoscrivono la tipologia dei patrocini e delle sponsorizzazioni consentite, nonché i limiti massimi delle spese consentite in tal senso;
- prevedono la separazione delle funzioni incaricate delle attività di ricerca e negoziazione della sponsorizzazione e/o del patrocinio e delle funzioni abilitate ad autorizzare dette operazioni.

5.4 *Principi di riferimento comuni ad altri Processi Sensibili*

Per completezza, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- tutte le iniziative promozionali e/o pubblicitarie devono essere gestite dalla funzione CeM secondo una specifica procedura ed approvate dal Direttore Generale;
- deve essere adottata una specifica procedura che disciplini requisiti e modalità di selezione e conferimento dell'incarico ad agenzie pubblicitarie di irrepreensibile condotta e fama di integrità nel settore;
- deve essere formalizzata una procedura in materia di selezione, affidamento dell'incarico e gestione del rapporto con le Società fornitrici di lavoro temporaneo, del servizio di formazione del personale, del servizio volto all'ottenimento dei finanziamenti per le iniziative di formazione del personale, avuto riguardo all'integrità, lealtà ed onestà dei Consulenti, della trasparenza ed efficacia del servizio reso e degli oneri di informativa e rendiconto a loro carico;
- quanto alla formazione delle istanze/ricieste rivolte alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni di qualsiasi tipo, dovranno essere segregate le attività di raccolta delle informazioni necessarie, predisposizione dell'istanza/riciesta e presentazione alle autorità competenti mediante l'individuazione delle funzioni responsabili di ogni singola fase dell'attività e della funzione deputata ad intrattenere i rapporti diretti con la P.A., cui deve essere conferita idonea procura; dovranno inoltre essere previste forme di controllo di tale attività, ad es. mediante la predisposizione di report informativi al Direttore Generale qualora l'importanza della licenza, autorizzazione o concessione lo renda opportuno, nel caso ci si avvalga di consulenti esterni per la presentazione di istanze/ricieste rivolte alla P.A., questi dovranno firmare ed attenersi al codice etico e firmare il documento di onorabilità.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 2 Reati contro la Fede Pubblica

1. Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica

(Art. 25-bis del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro la fede pubblica.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-bis.

Falsificazione di monete, carte di pubblico credito, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete o valori in bollo falsificate (art. 453 c.p.)

Questo reato si realizza tramite:

- la formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato alla loro produzione, conferisca loro parvenza di genuinità (contraffazione);
- la modificazione delle caratteristiche sostanziali o formali della moneta, tramite una serie di operazioni in grado di darle l'apparenza di un valore nominale superiore (alterazione);
- l'introduzione nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano di monete provenienti da uno Stato estero, in cui è stata effettuata la falsificazione, anche qualora chi partecipa all'introduzione non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione;
- la messa in circolazione, l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate.

Si precisa che:

- per la sussistenza del "concerto", quale elemento di differenziazione rispetto alla meno grave ipotesi prevista dall'art. 455 c.p., è sufficiente un qualsiasi rapporto consapevole tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione;
- ai fini della configurabilità del reato si intende per corso legale non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato; di conseguenza, la qualità di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta venga consentita, seppur in maniera ridotta, ma anche quando sussista l'effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura:

- in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera;
- nell'ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato;
- in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

Si precisa che:

- la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsiasi; mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

Falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Il reato consiste nell'attività di contraffazione o alterazione dei valori di bollo, nonché nell'attività di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti.

Si fa presente che:

- il reato si consuma una volta compiuta l'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti, non essendo richiesto, quale elemento costitutivo del reato, il concreto utilizzo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollo (art. 460 c.p.)

Tale ipotesi si concreta in un'attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo e ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Anche in questo caso, la fattispecie si realizza con l'effettuazione delle attività preparatorie alla falsificazione di valori di bollo; in particolare questo reato ha ad oggetto la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione.

Si fa presente che:

- se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

2. Funzione della PARTE SPECIALE 2

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nei Processi Sensibili (es. Responsabile Amministrazione, Segreteria Amministrativa, Segreteria Didattica).

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- a) illustrare i principi fondamentali che gli Organi Sociali e i Dipendenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- b) fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la fede pubblica

I Processi Sensibili, già esposti nella PARTE GENERALE del presente documento, che Associazione Istituto Scolastico Sistema ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- incasso di denaro contante.
- acquisto di marche da bollo e valori bollati.

4. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali e i Dipendenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei reati contro la fede pubblica;

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-bis del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- a) accettare pagamenti in denaro contante senza verificarne con l'apposita "attrezzatura di controllo banconote" l'autenticità;
- b) acquistare marche da bollo e valori bollati in rivendite che non siano Poste Italiane o Rivendite autorizzate.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV, al fine di controllare che il rischio di commissione dei reati contro la fede pubblica, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione su:

- monitoraggio della movimentazione dei valori di bollo;
- verifica sulla gestione separata della cassa nella quale confluisce denaro utilizzato per la quotidiana attività dell'Associazione.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

PARTE SPECIALE 3 Reati societari e tributari.

1. Le fattispecie dei reati societari e tributari

(Art. 25-ter e art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-ter. e art. 25 quinquiesdecies

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di Società quotate.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei Responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i Responsabili della Società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Associazione Istituto Scolastico Sistema e i suoi Dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del Responsabile della società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2391 primo comma c.c., da parte di amministratori o componenti di Consiglio di Gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di citato Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Reati tributari (D.L. n. 124/2019)

I reati tributari si configurano nei seguenti delitti:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 e comma 2-bis;*
- c) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3;*
- d) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1 e comma 2-bis;*
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10;*
- g) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11.*

2. Funzione della PARTE SPECIALE 3

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti e dai Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nei Processi Sensibili (es. Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, attività di c.d. "segreteria societaria", attività di comunicazione esterna).

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- c) illustrare i principi fondamentali che gli Organi Sociali, i Dipendenti, e i Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- d) fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari, già esposti nella PARTE GENERALE del presente documento, che Associazione Istituto Scolastico Sistema ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- comunicazioni a Soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione;
- gestione dei rapporti con la Società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Associazione Istituto Scolastico Sistema;
- agevolazione di ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

4. Principi generali di comportamento

La presente PARTE SPECIALE prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Associazione Istituto Scolastico Sistema (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

La presente PARTE SPECIALE comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
2. assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
3. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente punto 1:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Associazione Istituto Scolastico Sistema;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Associazione Istituto Scolastico Sistema;

con riferimento al precedente punto 2:

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della Società di revisione;
- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

con riferimento al precedente punto 3:

- c) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui sia (o possa essere in futuro) eventualmente soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- d) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- e) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche qui di seguito descritti per i singoli Processi Sensibili.

5.1 Predisposizione delle comunicazioni a Soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

I suddetti documenti devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono che la verifica della correttezza delle fatture "passive" e della conformità delle stesse alle pattuizioni incluse nei contratti con i fornitori sia effettuata dalla funzione amministrativa che dovrà effettuare attività di controllo e monitoraggio sistematiche e strutturate in tal senso; laddove non risulti concretamente possibile, per esigenze pratiche ed operative, segregare le attività di richiesta e fruizione dei beni/servizi dall'attività di verifica del rispetto delle condizioni previste nei contratti con i fornitori e di accertamento della regolare ricezione dei beni o erogazione dei servizi ordinati, al momento del ricevimento delle fatture per la registrazione e il pagamento delle stesse, è comunque garantita l'evidenza e la tracciabilità degli interventi posti in essere dalle funzioni coinvolte nel c.d. "ciclo passivo";
- prevedono la sistematica effettuazione e formalizzazione delle riconciliazioni relative alle operazioni bancarie, anche effettuate attraverso le Poste Italiane o istituti esteri;
- contemplano un idoneo sistema di monitoraggio dell'uso delle carte di credito aziendali e la formalizzazione delle procure di spesa attribuite ai possessori di tali carte di credito;
- definiscono le tipologie di spese promozionali e di rappresentanza ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni;
- prevedono la separazione dell'attività di elaborazione dei dati statistici dall'attività di utilizzazione di tali dati nella determinazione del valore dei fondi rischi (es. fondo rischi per assicurazioni, fondo spese future per manutenzioni, ecc.) nonché l'obbligo di effettuare riscontri dei medesimi dati con le funzioni operative, anche con metodo a campione;

- prevedono la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (i) della bozza del bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso, certificando documentalmente l'avvenuta consegna di tale bozza, nonché (ii) del giudizio sul bilancio - o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica - da parte della Società di revisione;
- prevedono almeno una riunione tra la Società di revisione e l'OdV prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
- stabiliscono l'obbligo di comunicazione sistematica all'OdV (i) di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di revisione o a Società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio (il conferimento di tale incarico dovrà essere autorizzato dal Direttore Generale; (ii) delle valutazioni in ordine alla scelta della Società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale e non solo in base alla convenienza economica della relativa proposta).

5.2 *Predisposizione dei prospetti informativi*

La redazione, o partecipazione alla redazione, di eventuali prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- coerenza con le procedure adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- programma di informazione-formazione periodica di Dirigenti e Dipendenti dell'Associazione sulle norme in materia del reato di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti.

5.3 *Gestione dei rapporti con la Società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Associazione Istituto Scolastico Sistema*

Nei rapporti tra Associazione Istituto Scolastico Sistema e la Società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- dovrà essere rispettata la procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della Società di revisione contabile;
- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla Società di revisione, o alle Società o entità professionali facenti parte del medesimo network della Società di revisione, solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- dovranno essere forniti, con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla Società di revisione;

5.4 *Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.*

Con riferimento alle eventuali future attività dell'Associazione soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni a tali autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali e ai principi di riferimento illustrati nel presente Modello, debitamente integrato ed aggiornato in ragione di tali specifici profili.

5.5 *Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere*

A fianco dei principi generali di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si illustrano di seguito i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Direzione Generale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- definizione di un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato (per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);

- definizione di una policy per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche di disaster recovery, per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- Con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'OdV sono i seguenti:
 - (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - (ii) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - (iii) vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della Società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Associazione Istituto Scolastico Sistema.
- Con riferimento agli altri Processi Sensibili oggetto della presente PARTE SPECIALE, l'OdV dovrà effettuare:
 - (i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;
 - (ii) verifiche periodiche sull'espletamento delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
 - (iii) un monitoraggio sull'efficacia teorica delle procedure a prevenire la commissione dei reati societari;
 - (iv) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV dovrà:

- riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, in modo continuativo, al Direttore Generale;
- predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto semestrale per il Consiglio di Amministrazione, sulla propria attività svolta;
- predisporre, con cadenza annuale, oltre al piano delle attività previste per l'anno successivo, anche un rapporto al Consiglio di Amministrazione sullo stato degli eventuali rapporti con le Autorità di Vigilanza.

PARTE SPECIALE 4 Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

1. **Le fattispecie dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**

(Art. 25-quater del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. L'art. 25-quater del D. Lgs. 231/01, vale a dire TUTTI I DELITTI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In particolare, questo reato si realizza tramite:

- a) *la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);*
- b) *l'arruolamento di una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (art. 270-quater c.p.);*
- c) *l'addestramento o l'elargizione di informazioni in merito alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (art. 270-quinquies c.p.);*
- d) *l'attentato alla vita o all'incolumità di una persona, per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 280 c.p.);*
- e) *il compimento di atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (art. 280-bis c.p.);*
- f) *il sequestro di una persona, per finalità di terrorismo (art. 289-bis c.p.);*
- g) *l'istigazione pubblica alla commissione di uno o più reati (art. 414 c.p.)*
- h) *il compimento di un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati indicati nell'allegato alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili - L'Aja, 16 dicembre 1970; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 23 settembre 1971; Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979; Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare - Vienna, marzo 1980; Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 24 febbraio 1988; Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima - Roma, 10 marzo 1988; Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997);*
- i) *il compimento di un qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, nel caso in cui la finalità di detto atto consiste nell'intimidire una popolazione ovvero obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa;*
- j) *la partecipazione, in qualità di complice, al compimento di uno o più reati indicati sub lettera b) e c);*
- k) *l'organizzazione o la direzione di altre persone, al fine di commettere uno o più reati indicati sub lettera b) e c);*
- l) *la partecipazione intenzionale al compimento di uno o più reati di concerto con un gruppo di persone che agiscono con finalità comune, qualora il contributo sia prestato:*
 - *al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, entrambe dirette alla commissione di uno o più reati indicati sub lettera b) e c);*
 - *con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato rilevante ai sensi della Convenzione*
Si precisa che:
 - *è punito anche il semplice tentativo di compimento dei reati sopra riportati.*

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Questo reato si sostanzia nell'associazione di tre o più persone, al fine di compiere più delitti. Si precisa che coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre chi si limita a partecipare alla suddetta associazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è, infine, aumentata (reclusione da cinque a quindici anni) se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, nonché qualora il numero degli associati sia pari o superiore a dieci.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano posti in essere uno o più atti diretti ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

Si precisa che:

- *la fattispecie è posta a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'Autorità giudiziaria;*
- *le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non*

2. Funzione della PARTE SPECIALE 4

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti e dai Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- a. illustrare i principi fondamentali che gli Organi Sociali, i Dipendenti, e i Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- b. fornire al Odv, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi sensibili nell'ambito dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

Il solo processo sensibile nell'ambito dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, che Associazione Istituto Scolastico Sistema ha individuato come non astrattamente ipotizzabile al proprio interno è quello relativo alla:

- gestione della promozione e del finanziamento di associazioni senza scopo di lucro.

Si individua come non astrattamente ipotizzabile in quanto ad oggi, l'associazione non ha mai finanziato alcuna associazione.

Qualora si dovesse decidere di finanziare associazioni senza scopo di lucro, si dovranno predisporre specifiche procedure che:

- Disciplinino i criteri di scelta e le modalità di esame e di selezione delle associazioni da promuovere e/o finanziare (in particolare, tenendo conto dell'oggetto sociale, dell'attività svolta e del territorio in cui l'associazione opera);
- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte, in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento e prevedono la sottoposizione preventiva al CdA dell'associazione, al fine di valutarne l'oggetto sociale e l'attività svolta;
- prevedano i limiti massimi delle spese di promozione e sponsorizzazione;
- stabiliscano l'obbligo di relazionare periodicamente il CdA attraverso report aventi ad oggetto l'attività svolta.

4. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali e i Dipendenti, i Dirigenti, i Collaboratori, i Consulenti e gli eventuali Partner di Associazione Istituto Scolastico Sistema sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con le associazioni da promuovere e/o finanziare sulla base di criteri di correttezza e trasparenza.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quater del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

a) erogare contributi, vantaggi o altre utilità, in modo diretto o indiretto, in favore di associazioni fiancheggiatrici di ideologie terroristiche e/o in favore di organizzazioni terroristiche, nonché in favore di loro rappresentanti;

b) erogare contributi, vantaggi o altre utilità, in modo diretto o indiretto, in favore di associazioni operanti in Paesi notoriamente fiancheggiatori di associazioni e/o organizzazioni e/o ideologie terroristiche, nonché in favore di loro rappresentanti;

c) mettere a disposizione fondi o risorse economiche, anche indirettamente, tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare

attività terroristiche;

d) mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione di reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 5 Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

1. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale

(Art. 25-quater. 1 e 25-quinquies) del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01, all'art. 25-quater.1. e 25-quinquies.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Questo reato si realizza tramite l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero mediante la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accantonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato "permanente"; pertanto, l'assoggettamento deve essere continuativo e caratterizzarsi in una condotta abituale e non in un singolo episodio.

Prostituzione minorile (art. 600-bis com. 1 c.p.)

Questo reato ha ad oggetto l'induzione, il favoreggiamento, nonché lo sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Prostituzione minorile (art. 600-bis com. 2 c.p.)

Il secondo comma dell'art. 600-bis com. 2 c.p. si riferisce alla condotta criminosa di chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Pornografia minorile (art. 600-ter comm.1 e 2 c.p.)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

Si precisa che:

- alla medesima pena prevista per lo sfruttamento di minori con finalità di realizzazione o produzione di esibizioni pornografiche, soggiace chi fa commercio di detto materiale pornografico.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale ipotesi si ha nel caso in cui un soggetto si procura ovvero dispone, in modo consapevole, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di persone minori degli anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'organizzazione ovvero nella propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

In tutti i casi espressamente previsti dall'art. 601 si condanna la condotta di chi, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma dell'art. 600 c.p., induce l'ingresso, il soggiorno o l'uscita o il trasferimento all'interno del territorio dello Stato, nei confronti di una persona che si trovi già nelle condizioni di cui all'art. medesimo.

Si fa presente che in questo caso la pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se le sopraccitate condotte sono dirette allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Questo reato si perfeziona con la "commercializzazione" (l'articolo si esprime in termini di "alienazione" e "cessione") di una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, nonché con l'impossessarsi o l'acquistare una persona che si trova nella predetta condizione.

Si fa presente che anche in questo caso la pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se le sopraccitate condotte sono dirette allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Tale reato si perfeziona nella condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche:

- cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (intesa come: clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo);

- provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Si precisa che:

- la pena è aumentata di un terzo quando dette pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro;

- le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

2. Funzione della PARTE SPECIALE 5

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, inclusi i Dirigenti, nonché dai Consulenti e *Partner*, come meglio definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i destinatari, come sopra individuati, mantengano condotte conformi alle regole ed ai principi di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei

reati indicati nel paragrafo precedente.

Per questo motivo verranno individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali contenuti nel Codice etico e nelle specifiche procedure aziendali che devono essere osservati ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano.

Si rammenta che il sistema dei valori di Associazione Istituto Scolastico Sistema ovvero l'insieme dei principi generali di contenuto etico-morale, è espresso in un documento denominato Codice Etico, adottato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al presente Modello. Il Codice Etico dovrà essere consegnato a tutto il personale Associazione Istituto Scolastico Sistema e sarà diffuso ai Dipendenti, ai *Partner* e ai Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema mediante ogni strumento utile allo scopo (sito *Web*, note informative, ecc.).

3. *Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale*

In relazione all'attività svolta da Associazione Istituto Scolastico Sistema, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile, soprattutto alla luce dei rigorosi controlli effettuati.

Il solo processo sensibile nell'ambito dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuali che Associazione Istituto Scolastico Sistema ha individuato solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile al proprio interno è quello relativo a:

- lo stage svolto dagli allievi minorenni presso le attività commerciali.

4. *Principi generali di comportamento*

Gli Organi Sociali e i Dipendenti, i Dirigenti, i Collaboratori, i Consulenti e gli eventuali *Partner* di Associazione Istituto Scolastico Sistema sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività dell'associazione, con particolare riferimento alle attività di stage degli allievi minorenni;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con le attività commerciali, scelte e selezionate dai Genitori in caso di minori, operanti nel settore, (es. centri estetici, negozi di acconciatura, ecc) sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) stipulare convenzioni con attività commerciali ritenute non idonee anche se segnalate dai Genitori;
- b) stipulare convenzioni con attività commerciali non segnalate dai Genitori;
- c) omettere l'effettuazione di controlli previsti;

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale.

5. *Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali*

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello e nel Codice Etico, devono rispettarsi anche i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche, qui di seguito descritti con riferimento ai singoli Processi Sensibili.

5.1 *lo stage svolto dagli allievi minorenni presso le attività commerciali*

Sono previste procedure specifiche che individuano le modalità e le funzioni responsabili della gestione e dei controlli.

In particolare:

- dedicare particolare attenzione al controllo delle attività commerciali, scelte e selezionate dai Genitori, operanti nel settore, cui vengono destinati gli allievi per gli stages (es. centri estetici, acconciatura, ecc), per garantire il rispetto dei principi educativi ed etici;
- monitoraggio e controllo delle attività di stages, per garantire il rispetto dei principi educativi ed etici;

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, al fine di controllare che il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale resti non concretamente ipotizzabile è tenuto, in coordinamento l'Amministratore del sistema informatico, a monitorare la costante idoneità del sistema informatico, della rete Internet e della rete intranet rispetto agli standard di sicurezza richiesti.

PARTE SPECIALE 6 Abuso di mercato

1. *Le fattispecie dei reati per abuso di mercato*

(Art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati finanziari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-sexies.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Il reato consiste nell'utilizzo di informazioni privilegiate, attraverso il compimento, direttamente o indirettamente, di operazioni su strumenti finanziari, la raccomandazione o induzione di altri al compimento di dette operazioni, la comunicazione di informazioni ad altri esorbitando dai propri compiti professionali.

Si precisa che i possibili autori di reato sono individuati con riguardo a chi posseda le informazioni privilegiate sul presupposto della propria qualità di appartenente all'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, nonché a motivo dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione anche pubblica o di un ufficio e:

- acquisti, vendita o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
- comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Il reato consiste nella diffusione, da parte di chiunque, di notizie false, nonché nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Si precisa che le fattispecie di manipolazione richiamate dalla norma possono essere tra le più varie nel generale quadro delle falsità, simulazioni e artifici, tra le quali, a titolo esemplificativo si richiamano:

- diffusione di informazioni false o fuorvianti;
- transazioni false o fuorvianti;
- operazioni o ordini artificiosi o ingannevoli o comunque connessi con espedienti;
- fissazione dei prezzi.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)

Questo illecito amministrativo ha ad oggetto la medesima condotta prevista per il reato penale.

Pertanto, il reato consiste nell'utilizzo di informazioni privilegiate, attraverso il compimento, direttamente o indirettamente, di operazioni su strumenti finanziari, la raccomandazione o induzione di altri al compimento di dette operazioni, la comunicazione di informazioni ad altri esorbitando dai propri compiti professionali.

Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

Analogamente all'abuso di informazioni privilegiate, pur se con minori coincidenze, tale illecito amministrativo riprende la struttura della corrispondente fattispecie penale di manipolazione del mercato.

Le differenze sono individuabili sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in quanto il dolo non è più richiesto, nonché in ordine ad una più circostanziata caratterizzazione dell'illecito, che prevede come elementi:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni di ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

La più ampia portata dell'illecito amministrativo rispetto a quello penale è, tuttavia, mitigata dalla previsione, al quarto comma dell'articolo 187-ter, di un caso di non punibilità di vasto spettro applicativo: infatti, non può essere assoggettato a sanzione chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi ammesse nel mercato interessato.

2. *Processi Sensibili nell'ambito dei reati finanziari*

In relazione all'attività svolta da Associazione Istituto Scolastico Sistema, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati finanziari appare non astrattamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

3. *I controlli dell'OdV*

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione dei reati nell'ambito dei reati finanziari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 7 Reati Transnazionali

1. **Le fattispecie dei reati transnazionali, reati per impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati di razzismo e xenofobia, reati per contrabbando**

(Art. 25-diudecies, art. 25-terdecies, art. 25-sexiesdecis del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati transnazionali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, per effetto dell'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

Ai fini della suddetta legge, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 10 della L. 146/06.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.3 co. 12-bis d. lgs. 286/1998)

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) *Se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;*
- b) *Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.*

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro Si precisa che:

- affinché si possa configurare il concorso nel reato, è necessario che la condotta criminosa agevoli concretamente l'autore del reato e che il terzo sia a conoscenza delle finalità illecite perseguite dal reo.

Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)

Questo reato si realizza attraverso la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Con questa disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell'Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In questo modo viene dunque estesa la responsabilità amministrativa derivante da reato dell'Ente, a cui, in caso di commissione

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.01.1973 n. 43)

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis (introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nello Stato di tabacchi lavorati esteri di contrabbando in quantità superiore a kg. 10).

Si precisa che:

- *è punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione;*
- *la pena è aumentata se il numero degli associati è uguale o superiore a dieci.*

La pena è, altresì, aumentata se l'associazione è armata, ovvero se i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Si precisa che:

- *è punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione;*
- *la pena è aumentata se il numero degli associati è pari o superiore a dieci. La pena è, altresì, aumentata se l'associazione è armata, ovvero se i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

2. **Funzione della PARTE SPECIALE 7**

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai

Dipendenti e dai Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- f) illustrare i principi fondamentali che gli Organi Sociali, i Dipendenti, e i Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- g) fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. processi sensibili nell'ambito dei reati transnazionali

I Processi Sensibili nell'ambito dei reati transnazionali, già esposti nella PARTE GENERALE del presente documento, che Associazione Istituto Scolastico Sistema ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- assunzione o collaborazione con personale extracomunitario;
- iscrizione a percorsi formativi di allievi extracomunitari
- gestione delle lezioni in aula e dei rapporti tra personale interno e/o con familiari degli allievi.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- c) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità"); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, come sopra individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 4.2 devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico.

4.2 Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei reati transnazionali;
- all'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con eventuali ulteriori Autorità italiane e/o estere sulla base di criteri di correttezza e trasparenza e comunque sempre nell'ottica di uno spirito collaborativo;
- a comunicare immediatamente all'OdV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati transnazionali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e comunque connessa all'attività e/o all'immagine dell'Associazione.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 L. 146/2006);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- omettere di acquisire informazioni circa le potenziali controparti (persone fisiche e/o giuridiche), in sede di negoziazione del contratto e/o comunque prima di addivenire alla sua conclusione;

- fornire qualsivoglia dato e/o informazione all'esterno, senza il preventivo vaglio e la preventiva autorizzazione da parte della Direzione Generale;
- avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di personale clandestino;
- omettere di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di assunzione di personale extracomunitario.
- omettere di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di iscrizione di allievi extracomunitari.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati transnazionali.

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche qui di seguito descritti per i singoli Processi Sensibili.

5.1 iscrizione a percorsi formativi di allievi extracomunitari

Sono predisposte specifiche procedure che:

- permettano di identificare, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta;
- permettano di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di assunzione di personale extracomunitario.
- permettano di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di iscrizione di allievi extracomunitari.

5.2 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati transnazionali in genere

Per completezza, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- è vietata la stipulazione di contratti con controparti note per l'utilizzo, diretto e/o indiretto, di personale clandestino. Al riguardo, Associazione Istituto Scolastico Sistema si impegna a stipulare contratti esclusivamente con soggetti che si avvalgono di manodopera non clandestina e, più in generale, rispettano l'intera normativa giuslavoristica.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati transnazionali diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 8 Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. *Le fattispecie dei reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*

(Art. 25-septies del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati introdotti nella disciplina del d.lgs. 231/2001 dall'art. 25 septies e cioè l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime "commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) "1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;" ovvero "2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): "1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è l'elemento soggettivo, cioè si tratta di delitti colposi e non dolosi ("Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [...]" art. 43 c.p.)

Va sottolineato che nonostante l'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, per ravvisare la responsabilità amministrativa dell'Ente, richieda che i reati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, gli interpreti ritengono che nelle fattispecie previste dall'art. 25 septies, l'interesse o il vantaggio dell'ente vadano indagati anziché nel reato di lesioni o di omicidio (ove difficilmente sarebbero riscontrabili) nella prodromica violazione delle norme poste a presidio della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In base a questa interpretazione la responsabilità amministrativa dell'Ente è ravvisabile ogni qual volta la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio (in termini di spesa o di tempi di produzione) per l'ente.

2. *I processi sensibili*

- erogazione del servizio di formazione.

In relazione all'attività svolta da Associazione Istituto Scolastico Sistema, alle risposte fornite in sede di intervista e dal fatto che negli ultimi 10 anni non si sono verificati infortuni all'interno dell'Istituto Sistema prima e dell'Associazione poi, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, seppure ipotizzabile è concretamente improbabile e rappresenta un rischio marginale già presidiato con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Inoltre, considerato la natura colposa dei delitti in parola, l'unico presidio efficace contro la loro commissione consiste nella costruzione di un sistema organizzativo che garantisca l'adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa quali (a puro titolo esemplificativo) il rispetto degli standard tecnico-strutturali e di legge per le attrezzature e i luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione etc;.

Alla luce delle più recenti modifiche normative, sono pertanto state formalizzate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) le procedure inerenti tutte le materie elencate al comma 1 dell'art. 30 d.lgs. 81/2008 nonché le procedure di controllo, l'effettiva applicazione e l'efficacia nel tempo.

Nel DVR dell'Associazione Istituto Scolastico Sistema, sono disciplinati, organizzati, garantiti e documentati:

- d) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature e luoghi di lavoro;
- e) l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- f) l'organizzazione delle attività di emergenza, primo soccorso, gestione degli appalti; l'effettuazione delle riunioni periodiche di sicurezza e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) la sorveglianza sanitaria;
- h) l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- i) la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte dei lavoratori e degli altri destinatari delle medesime, con previsione di adeguate sanzioni per i trasgressori;

- j) l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- k) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

3. Regole generali

3.1 Il sistema in linea generale

L'Associazione deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- l) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno dell'Associazione e nei confronti dei terzi interessati);
- m) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.
- n) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità"); in particolare, ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, come sopra individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo § 3.2 devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico;
- 3) il "Documento di valutazione dei rischi" redatto ex artt. 17 e 28 D.lgs. 81/2008.

3.2 Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti a:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- adottare un ruolo attivo nella gestione della sicurezza sul posto di lavoro segnalando eventuali variazioni di rischio;
- adottare comportamenti responsabili in merito ai rischi propri del luogo di lavoro;
- assicurare la propria disponibilità per l'espletamento dei controlli periodici, ivi comprese le visite mediche aziendali.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25- septies del D. Lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- a) aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- b) tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- c) sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- d) sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- e) mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di Associazione Istituto Scolastico Sistema e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro di Associazione Istituto Scolastico Sistema.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e quindi strumentali alla realizzazione dei reati di lesioni e omicidio colposo a danno dei lavoratori.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 9 Ricettazione; riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata, autoriciclaggio

1. Le fattispecie dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata

(Art. 25 octies e Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita contemplati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 e reati di criminalità organizzata. Elemento comune a queste fattispecie delittuose è che presuppongono che anteriormente sia stato commesso un altro delitto (il reato presupposto) al quale però il ricettatore/riciclatore/utilizzatore non abbia in alcun modo partecipato (così, ad esempio, chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la successiva condotta di ricezione/occultamento rileva come mero post factum non punibile).

Ricettazione (art. 648 c.p.):

Commette ricettazione chi, fuori dai casi del concorso nel reato presupposto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (tipicamente, ma non necessariamente, da un furto) al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza (dolo) della provenienza delittuosa, che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita, quale essa sia.

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi l'autore e la vittima del delitto presupposto.

In concreto il rischio di commettere il reato di ricettazione è legato alle fasi di acquisto di beni (mobili, computer, apparecchiature, prodotti) da soggetti e a condizioni non usuali.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi).

Potrebbe accadere di trovarsi coinvolti in operazioni di introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite, a causa del mancato monitoraggio di un'operazione sospetta.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si differenzia dal riciclaggio perché la finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità è perseguita mediante l'impiego diretto di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora uno o più Dipendenti, nell'espletamento delle proprie attività, si trovino coinvolti in operazioni di introduzione nel sistema economico di capitali provenienti da attività illecite.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si intendono Associazioni di tipo mafioso anche la camorra e le altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione

Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e reati di criminalità organizzata

I Processi Sensibili, già esposti nella PARTE GENERALE del presente documento, che Associazione Istituto Scolastico Sistema ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- gestione degli acquisti, relative a beni mobili, computer, apparecchiature, prodotti.
- monitoraggio delle operazioni economiche e finanziarie sospette.

3. Regole generali

3.1 Il sistema in linea generale

L'associazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno dell'associazione e nei confronti dei terzi interessati);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- c) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo ("tracciabilità"); in particolare, ogni operazione può essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, come sopra individuati, oltre alle regole di cui al presente Modello, devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico;

3.2 Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei reati della presente parte speciale;
- a comunicare immediatamente al OdV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- omettere di acquisire informazioni circa le potenziali controparti (persone fisiche e/o giuridiche), in sede di negoziazione del contratto e/o comunque prima di addivenire alla sua conclusione;
- concludere qualsivoglia transazione con controparti della cui onestà vi sia motivo di dubitare;
- ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;
- occultamento dei proventi derivanti da crimini propri;
- avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di soggetti clandestini o non identificabili;

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

4. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche qui di seguito descritti per i singoli Processi Sensibili.

4.1 Gestione degli acquisti, anche on-line, relative beni mobili, computer, apparecchiature, prodotti

Devono essere predisposte specifiche procedure che:

- permettano di identificare, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta;

4.2 Monitoraggio delle operazioni economiche e finanziarie sospette

Devono essere predisposte specifiche procedure che:

- impongano il costante monitoraggio di tutte le operazioni c.d. sospette, di cui i destinatari della presente parte speciale abbiano cognizione nell'esercizio della propria attività; in particolare, devono essere individuate le specifiche modalità attraverso cui il controllo debba essere espletato;

- stabiliscano l'obbligo nel caso di operazioni sospette di relazionare il vertice aziendale attraverso report aventi ad oggetto le segnalazioni e/o i controlli svolti in merito alle suddette operazioni sospette.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio dei reati di cui alla presente parte speciale, per verificare la corretta applicazione del Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 10 Reati informatici e trattamento illecito dei dati

1. Le fattispecie dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati

(Art. 24-bis del D. Lgs. 231/01)

I reati in parola possono essere "interni" alla società, cioè commessi da personale dell'Associazione Istituto scolastico Sistema a danno di sistemi informatici dell'associazione stessa, ovvero "esterni" cioè commessi a danno di sistemi informatici di terzi. Tuttavia il Modello Organizzativo 231 è essenzialmente rivolto alla prevenzione della seconda tipologia di fattispecie, per la semplice ragione che trattandosi per la maggior parte di reati perseguibili a querela, Associazione Istituto scolastico Sistema potrà essere coinvolta in responsabilità amministrativa solo ove vi sia l'iniziativa in sede penale da parte di terzi.

Viceversa le violazioni "interne" saranno normalmente perseguite dalla società attraverso iniziative di tipo disciplinare o contrattuale.

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati informatici. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001, all'art. 24 bis distinguendole in tre gruppi:

-le fattispecie di cui al comma 1, relative a fatti di danneggiamento informatico;

-le fattispecie di cui al comma 2, essenzialmente prodromiche alla realizzazione dei reati di cui al comma 1;

-le fattispecie di cui al comma 3, pertinenti il falso commesso attraverso sistemi informatici.

1.1 I danneggiamenti informatici, cioè i danneggiamenti dei dati, della componente software e/o della componente hardware di un sistema informatico (co. 1 art. 24 bis)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Commette il reato chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Oggetto di tutela è il c.d. "domicilio informatico" di pertinenza di un soggetto fisico o giuridico. Il delitto si perfeziona con la semplice violazione del domicilio informatico, senza che sia necessario che l'intrusione avvenga allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti.

Il reato è punibile su querela di parte, salvo nel caso di accesso in un sistema di interesse pubblico o di accesso con violenza o danneggiamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Commette il reato chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce, interrompe o rivela al pubblico comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Anche questo reato è punibile a querela, salvo che sia stato commesso in danno di un sistema utilizzato da enti pubblici o da imprese esercenti servizi pubblici.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Commette il reato chiunque installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Trattasi di reato prodromico al precedente (617 quater).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis -c.p.) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater)

Commette i reati de quo chiunque danneggia (distrugge, deteriora, cancella, altera) informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero danneggia (distrugge, rende in tutto o in parte inservibili o ostacola gravemente il funzionamento di) sistemi informatici o telematici altrui.

Fatti diretti al danneggiamento e/o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità (artt. 635-ter e 635 quinquies c.p.)

Commette i reati de quo chiunque danneggia (distrugge, cancella, ecc.) informazioni, dati, programmi, sistemi informatici o telematici di

pertinenza dello Stato o comunque di pubblica utilità ovvero anche solo commette fatti diretti al loro danneggiamento.

Il delitto si perfeziona anche se il danneggiamento non si è verificato, essendo sufficiente allo scopo il compimento di un fatto semplicemente diretto al danneggiamento (ciò perché il legislatore, dato il rilievo di pubblica utilità dell'oggetto tutelato, ha ritenuto in questo caso di introdurre un reato di "pericolo").

1.2 La detenzione o diffusione di account o programmi atti al danneggiamento informatico (co. 2 art. 24 bis)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.c.)

Commette il reato chiunque abusivamente detiene o diffonde codici, parole chiave o altri mezzi (passwords, user names ecc.) idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto ovvero fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Commette il reato chiunque detiene, diffonde, o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (virus, spywares ecc) allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema, il suo funzionamento, i dati o i programmi in esso contenuti.

Si precisa che:

- le condotte contemplate dagli artt. 615 quater e quinquies devono essere rivolte a conseguire un profitto o ad arrecare un danno ad altri;
- la detenzione o diffusione di codici di accesso, programmi ecc. di per se non comporta alcun danno, ma costituisce condotta prodromica alla commissione dei reati di vero e proprio danneggiamento informatico, ed è perciò punita quale reato di "pericolo".

1.3 Falsità in documenti informatici (co. 3 art. 24 bis) :

Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Punisce i reati di falso realizzati su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Trattasi di reato "proprio" dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firme elettroniche talchè Associazione Istituto Scolastico Sistema potrebbe esservi coinvolta solo a titolo di concorso (es. se un suo dipendente avesse istigato la condotta illecita da parte del certificatore).

Si osserva che:

- mentre i reati richiamati dai commi 1 e 2 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 hanno un sistema informatico (dati, softwares, hardwares) come TARGET, i reati richiamati dal comma 3 hanno il sistema informatico come MEZZO.

2. Funzione della PARTE SPECIALE 10

La presente PARTE SPECIALE si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti e dai Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema, come già definiti nella PARTE GENERALE, coinvolti nei Processi Sensibili, fermo restando che la diffusione pressoché a tutti i livelli aziendali della possibilità di accesso al sistema informatico interno e alla rete internet, rende la commissione dei reati contemplati dall'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabile nell'ambito di tutta la struttura e da parte di tutti i soggetti Associazione Istituto Scolastico Sistema.

Obiettivo della presente PARTE SPECIALE è che tutti adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa PARTE SPECIALE e dalle specifiche procedure aziendali al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- a) illustrare i principi fondamentali che gli Organi Sociali, i Dipendenti, e i Consulenti di Associazione Istituto Scolastico Sistema sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- b) fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati informatici

I principali Processi Sensibili nell'ambito dei reati informatici, già esposti nella PARTE GENERALE del presente documento, che Associazione Istituto Scolastico Sistema ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione delle reti di telecomunicazioni;
- gestione dei sistemi hardware;
- gestione dei sistemi software;

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Con riferimento alla normativa sulla lotta ai reati informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi § 4.2 e 5, gli Organi Sociali di Associazione Istituto Scolastico Sistema (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico;
- 3) le regole contenute nel Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS rif. D.Lgs 196/2003);
- 4) in generale, la normativa applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente PARTE SPECIALE comporta l'obbligo a carico dei destinatari di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che coinvolgono sistemi informatici e telematici dell'azienda, di terzi e/o pubblici;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni elaborati.

Conseguentemente è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, integrino le fattispecie di reato considerate dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 nonché violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

E' perciò vietato, tra l'altro:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informativi di terzi;
- danneggiare o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- rivelare le proprie o le altrui credenziali di autenticazione alla rete informatica;
- modificare le configurazioni dei software ed hardware aziendali qualora ciò sia necessario per il corretto funzionamento dei sistemi o per necessità aziendali;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- porre in essere condotte dirette alla distruzione o alterazione di documenti informatici aventi finalità probatoria qualora tale comportamento non rientri espressamente in procedure aziendali o sia dettato da motivazioni di tipo tecnico o funzionale.

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del presente Modello, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche qui di seguito descritti per i singoli Processi Sensibili.

5.1 gestione di accessi, account e profili

- la designazione delle credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) per i collaboratori o dipendenti chiamati ad utilizzare strumenti informatici aziendali deve avvenire in base a procedure sicure e che prevedano il loro periodico aggiornamento;
- l'amministratore del sistema conserva e, in base a strette procedure, può accedere, all'elenco delle abilitazioni concesse.

Periodicamente gli accessi concessi (intesi come numero di utenze abilitate) deve essere riverificato per valutare quali mantenere attivi e quali disabilitare;

- il conferimento delle credenziali di accesso al sistema informatico aziendale deve avvenire nei limiti in cui ciò sia funzionale allo svolgimento degli incarichi a ciascuno assegnati. A tal fine ogni utente è dotato di id e password che gli consentono di accedere soltanto alle informazioni cui egli è stato abilitato;
- l'utilizzo delle password, dei codici di accesso, delle smart card personali, nonché l'utilizzo e la conservazione di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso in un sistema informatico o telematico di Associazione Istituto Scolastico Sistema o di terzi, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure e delle autorizzazioni previste per ciascuno;
- è vietata la memorizzazione, l'acquisizione o l'invio di username, password, PIN, PUK ecc, da parte dei soggetti diversi dagli amministratori di sistema a ciò espressamente autorizzati;
- le credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) devono essere mantenute segrete, costituiscono beni aziendali da non cedere o trasmettere a nessuno e da salvaguardare in ogni modo;
- è fatto assoluto divieto di accedere alla rete aziendale o ai programmi con codici di identificazioni di altri utenti;
- ogni ipotesi o sospetto di intrusione o accesso abusivo al sistema aziendale o dal sistema aziendale, deve essere comunicato immediatamente al superiore gerarchico e al Responsabile dei Sistemi Informativi.

5.2 gestione delle reti di comunicazioni

- deve essere garantito che l'accesso al sistema informatico interno (intranet) ed esterno (internet) avvenga nell'esercizio delle mansioni e per le finalità assegnate a ciascun utente;
- L'accesso ad internet è soggetto a limitazione, stabilità da DG. Sono esclusi i siti contrari ai principi etici e morali indicati nel Codice Etico.
- Per i PC utilizzati dagli allievi e dai collaboratori l'accesso a internet è abilitato su una piattaforma virtuale WMWAREZ con limitazione tramite sistema IPCop e viene abilitato da SD solo su richiesta del docente. Le limitazioni vengono definite da RI.
- Il segnale wireless è protetto da password e pertanto ogni accesso è interdetto. Eventuali accessi devono essere autorizzati da RI.

- deve essere vietata la connessione (e conseguenti consultazione, navigazione, downloading di dati o programmi) con riferimento a siti web contrari all'etica aziendale, che presentino contenuti illeciti, contrari alla morale, all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, riconducibili ad attività di pirateria informatica, che violino copyrights ecc.
- l'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi (specialmente se di pubblica utilità) può avvenire solo ove consti il consenso espresso o tacito dei proprietari, deve avvenire senza aggiramento o violazione dei dispositivi di sicurezza eventualmente predisposti e, in caso di restrizioni all'accesso, può avvenire solo da parte dei soggetti che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli amministratori del sistema;
- l'utilizzo della posta elettronica deve avvenire per esigenza di servizio, con divieto di trasmettere attraverso tale strumento credenziali di autorizzazione personali proprie o di terzi, mail contenenti programmi non sicuri o illeciti (virus, spyware ecc), mail dirette a impedire o rallentare la funzionalità di sistemi informatici ecc.; è altresì generalmente vietato utilizzare lo strumento della posta elettronica come mezzo per consentire la divulgazione all'esterno non autorizzata di dati aziendali mediante il meccanismo dei file allegati.
- deve essere garantito che gli utenti aziendali accedano alle risorse informatiche dall'esterno o dall'interno, solo attraverso specifici canali ragionevolmente sicuri (in linea di principio deve essere escluso l'uso di canali peer to peer).

5.3 *gestione dei sistemi hardware*

- il compito di provvedere alle esigenze informatiche dell'Associazione curando l'investimento in componenti hardware nonché la definizione e gestione del loro corretto funzionamento è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi;
- la manutenzione del sistema hardware (verifica fisica, integrità del sistema, scanning memorie, assenza di dispositivi di disturbo, assenza di alterazioni non autorizzate ecc.) è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi,
- tutti i server e le postazioni di lavoro sono protetti da programmi antivirus, regolarmente aggiornati
- gli utenti devono curare il corretto utilizzo dei personal computers di pertinenza, non lasciarli incustoditi o sbloccati senza savescreen.
- Particolare attenzione deve essere prestata nella custodia e nell'uso dei dispositivi portatili;
- è fatto divieto di installare componenti hardware non debitamente autorizzati o comunque non funzionali al corretto utilizzo dei sistemi informatici e telematici di Associazione Istituto Scolastico Sistema o di terzi;
- le postazioni informatiche aziendali devono essere di regola singolarmente assegnate, le postazioni informatiche non singolarmente assegnate devono essere dotate di particolari dispositivi di sicurezza e il loro utilizzo strettamente regolamentato;
- i supporti rimovibili, prima del loro riutilizzo (es. in caso di licenziamento dell'addetto o sostituzione delle risorse informatiche assegnate) devono essere messi in sicurezza attraverso idonee procedure di formattazione o wiping;

5.4 *gestione dei sistemi software*

- è fatto divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società;
- è sempre e comunque vietato installare programmi diretti alla commissione di illeciti quali distruzione di dati, intercettazioni, manomissioni di archivi, interruzioni di comunicazioni ecc;
- l'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo dei softwares forniti dall'azienda devono avvenire solo se autorizzati e secondo le istruzioni operative ricevute;
- il downloading deve essere strettamente regolamentato e limitato ai programmi sicuri e di libero accesso;
- ogni singolo utente è responsabile del salvataggio e memorizzazione dei dati che gestisce e deve curarne la sicurezza ed integrità;
- una policy di backup prevede che giornalmente sia fatto un backup dei dati presenti sui server di produzione. Tali dati vengono conservati per due settimane. Vengono inoltre effettuati backup mensili e annuali che vengono conservati per sempre.

5.5 *gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT*

- i supporti di salvataggio dei backup sono collocati in aree dedicate, protetti da armadi muniti di serratura accessibili al solo personale autorizzato;
- non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali locali tecnici ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della azienda deve essere curata nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'ODV effettua periodicamente controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati informatici sono i seguenti:

- (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati informatici ;
- (ii) esame di tutte le segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente in ordine all'utilizzo anomalo del sistema informatico interno e disposizione conseguenti;
- (iii) collegamento con il Responsabile dei Servizi Informativi, per ausilio allo svolgimento delle verifiche, illustrazione concreta dei presidi in essere, confronto sulle anomalie e malfunzionamenti riscontrati.

PARTE SPECIALE 11 Reati in materia di violazione del diritto d'autore

1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

(Art. 25- novies del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati in materia di violazioni del diritto d'autore. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-novies.

mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (Art. 171-a-bis l. n. 633/1941)

uplicazione abusiva di programmi per elaboratore (Art. 171-bis l. n. 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

uplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore (Art. 171-ter l. n. 633/1941)

1) È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2) È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171-septies l. n. 633/1941 (omissis)

Art. 171-octies l. n. 633/1941 (omissis)

2. Processi Sensibili nell'ambito di violazione del diritto d'autore

In relazione all'attività svolta da Associazione Istituto Scolastico Sistema, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati nell'ambito di violazione del diritto d'autore appare non astrattamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione dei reati nell'ambito di violazione del diritto d'autore diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 12 Reati contro l'industria ed il commercio

1. Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio

(art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro l'industria ed il commercio. Si citano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, art. 25-bis.1.

Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia

- Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale

- Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.)

chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

2. Processi Sensibili contro l'industria ed il commercio

In relazione all'attività svolta da Associazione Istituto Scolastico Sistema, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro l'industria ed il commercio appare non astrattamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente PARTE SPECIALE.

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 13 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. Le fattispecie dei reati a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Art. 25 decies del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria contemplati nel D.Lgs. 231/01 ed in particolare:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'azione, offensiva o suasiva (violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità), diretta ad indurre taluno nelle falsità in un procedimento penale.

Si precisa che:

- la fattispecie è posta a tutela del corretto svolgimento delle funzioni di competenza dell'Autorità giudiziaria. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, con l'intento di evitare eventuali pregiudizi derivanti da un procedimento penale in capo all'Associazione Istituto Scolastico Sistema, si offra denaro ad altri soggetti al fine di evitare che questi rendano dichiarazioni sfavorevoli per Associazione Istituto Scolastico Sistema.

2. Processi Sensibili nell'ambito di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione all'attività svolta da Associazione Istituto Scolastico Sistema, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati nell'ambito di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria appare astrattamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate nel Codice Etico.

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV, al fine di controllare che il rischio di commissione dei reati a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria resti solo astrattamente ipotizzabile, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sugli eventuali procedimenti penali in capo all'Associazione Istituto Scolastico Sistema;

PARTE SPECIALE 14 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. *Le fattispecie dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

(Art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria contemplati nel D.Lgs. 231/01 ed in particolare:

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (legge 03/2019 n.39). Le fattispecie di reato punite dal presente articolo sono state recepite dal D.Lgs. 231/01 attraverso la quale l'Italia ha proceduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. I reati puniti non attengono direttamente allo svolgimento dell'attività agenziale, tuttavia residua il rischio per l'Agenzia di incorrere nella realizzazione di detti reati, che sono connessi ad una non corretta gestione dei flussi monetari in entrata ed in uscita, anche se risulta difficile immaginare che dal compimento dell'attività illecita possa derivare un vantaggio per l'Organizzazione.

2. *Processi Sensibili nell'ambito di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

In relazione all'attività svolta da Associazione Istituto Scolastico Sistema, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati nell'ambito di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati appare astrattamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate nel Codice Etico.

3. *I controlli dell'OdV*

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV, al fine di controllare che il rischio di commissione dei reati frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati resti solo astrattamente ipotizzabile, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione su gli eventuali procedimenti penali in capo all'Associazione Istituto Scolastico Sistema.

PARTE SPECIALE 15 Reati ambientali

1. Le fattispecie dei delitti contro l'ambiente, dall'inquinamento al disastro ambientale

(Art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati ambientali contemplati nel D.Lgs. 231/01 ed in particolare:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (Legge 22 maggio 2015 n.68)

Si riferisce a:

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01) inteso come compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01). Costituiscono disastro ambientale alternativamente l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01). La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01). Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

In relazione all'attività svolta da Associazione Istituto Scolastico Sistema, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati ambientali appare astrattamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere procedure specifiche e principi di comportamento ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate nel Codice Etico.

3. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV, al fine di controllare che il rischio di commissione dei reati ambientali resti solo astrattamente ipotizzabile, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sugli eventuali procedimenti penali in capo all'Associazione Istituto Scolastico Sistema;

A TAL FINE, SI RIBADISCE CHE ALL'ODV VIENE GARANTITO LIBERO ACCESSO A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE RILEVANTE